



Planning the Future of Cross-Border Families: a  
Path Through Coordination  
EUFam's - JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7729



With financial support of the Civil Justice  
Programme of the European Commission

In partnership with:



UNIVERSITÄT  
HEIDELBERG  
ZUKUNFT  
SEIT 1386



Max Planck Institute  
LUXEMBOURG  
for Procedural Law



Pravosudna akademija  
Pravni fakultet Opatov  
Faculty of Law Opatov



UNIVERSITÀ  
di VERONA  
Dipartimento  
di SCIENZE GIURIDICHE



In association with:



# THE COOPERATION BETWEEN CENTRAL AUTHORITIES

by DANIELA BACCHETTA



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI STUDI INTERNAZIONALI,  
GIURIDICI E STORICO-POLITICI

# Gli argomenti

- Che cosa sono le AACCC
- I compiti delle AACCC
- Gli strumenti delle AACCC
- L'AC italiana presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
- Il lavoro dell'AC italiana in numeri
- Come lavorano le AACCC



# Che cosa sono le AACCC

## Autorità Centrali:

organi amministrativi centralizzati designati da ciascuno Stato contraente di una Convenzione/membro dell'Unione Europea per adempiere gli obblighi imposti dalla Convenzione o dal Regolamento e realizzare le finalità dello strumento



# Compiti generali delle AACCC

Cooperazione tra AACCC e con le autorità del proprio Stato per il raggiungimento delle specifiche finalità dello strumento

Scambio di informazioni sulle rispettive normative

Attivazione per eliminare i possibili ostacoli al funzionamento del sistema



# Compiti specifici delle AACCC

Grande varietà di compiti specifici, a seconda della materia trattata dalla convenzione o dal regolamento UE.

Incremento dei compiti

Attività definite/attività discrezionali



# Il margine d'azione delle AACCC

A volte si tratta di procedure già definite dallo strumento, rispetto alle quali l'AC non necessita di margini di discrezionalità operativa:

- notifiche
- prove
- apostille



# *segue*: Il margine d'azione delle AACCC

Le convenzioni e i regolamenti che trattano materie relative a soggetti meritevoli di protezione particolare:

- i minorenni
- i creditori di prestazioni alimentari
- gli adulti vulnerabili

assegnano alle AACCC compiti che richiedono una certa elasticità di manovra.



# La protezione internazionale di specifiche categorie di soggetti

**Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961** sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori

**Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980** sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

**Convenzione dell'Aia del 29 maggio 1993** sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale





*segue:* La protezione internazionale di  
specifiche categorie di soggetti

**Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996** sulla  
competenza, la legge applicabile, il  
riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione  
in materia di responsabilità genitoriale e di  
misure di protezione dei minori

**Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000** sulla  
protezione internazionale degli adulti



# *segue:* La protezione internazionale di specifiche categorie di soggetti

**Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000**



*segue:* La protezione internazionale di  
specifiche categorie di soggetti

**Regolamento (CE) n. 4/2009** del Consiglio, del  
18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla  
legge applicabile, al riconoscimento e  
all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione  
in materia di obbligazioni alimentari

**Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007** sul  
recupero internazionale di alimenti nei confronti  
dei figli minori e di altri membri della famiglia



# Convenzione dell'Aia 5 ottobre 1961

...sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori:

## **Articolo 11**

Tutte le autorità che hanno adottato misure ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione ne informeranno senza indugio le autorità dello Stato di cui il minore è cittadino e, se del caso, quelle dello Stato di sua abituale residenza.

Ogni Stato contraente designerà le autorità che possono dare e ricevere direttamente le informazioni di cui al precedente capoverso.



# Convenzione dell'Aia 19 ottobre 96

...sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

**Articolo 30:** Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato per conseguire gli obiettivi della convenzione.

Esse adottano... le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione e sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore.



# *segue:* Convenzione dell'Aia 19 ottobre 1996

## Art. 31

L'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri organismi, tutte le disposizioni idonee a:

- a) agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza per trasferire la trattazione in altro Stato
- b) agevolare, con la mediazione, ecc., accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore;
- c) aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, a localizzare il minore quando sembra che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.



# *segue:* Convenzione dell'Aia 19 ottobre 1996

## Art. 32

Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti,

- a) fornire un rapporto sulla situazione del minore;
- b) chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure** volte alla protezione della persona o dei beni del minore.



# *segue:* Convenzione dell'Aia 19 ottobre 1996

## Art. 33

1. Quando l'autorità competente ... prospetta il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite *kafala* o istituto analogo ... in un altro Stato contraente, **essa consulta preliminarmente l'Autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato.** A tal fine le comunica un rapporto sul minore e i motivi della sua proposta di collocamento o assistenza.
2. La decisione sul collocamento o l'assistenza può essere presa nello Stato richiedente **solo se l'Autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato** tale collocamento o assistenza, tenuto conto del superiore interesse del minore.





# Convenzione Aia 80 (sottrazioni)

## Articolo 7

Le autorità centrali devono cooperare reciprocamente e promuovere la cooperazione tra le Autorità competenti nei loro rispettivi Stati, al fine di assicurare l'immediato rientro dei minori e conseguire gli altri obiettivi della Convenzione.

**In particolare esse dovranno, sia direttamente, o tramite qualsivoglia intermediario, prendere tutti i provvedimenti necessari:**

- a) per localizzare un minore illecitamente trasferito o trattenuto;
- b) per impedire nuovi pericoli per il minore o pregiudizi alle Parti interessate, **adottando a tal fine, o facendo in modo che vengano adottate, misure provvisorie;**
- c) per assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole;



# *segue:* Art. 7 Convenzione Aia 80

d) per scambiarsi, qualora ciò si riveli utile, le informazioni relative alla situazione sociale del minore;

...

f) per avviare o agevolare l'instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa, diretta ad ottenere il rientro del minore/consentire o l'esercizio effettivo del diritto da visita;

g) per concedere o agevolare l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria e legale;

**h) per assicurare che siano prese, a livello amministrativo, le necessarie misure** per il rientro del minore in condizioni di sicurezza, qualora richiesto dalle circostanze;

i) per tenersi reciprocamente informate riguardo al funzionamento della Convenzione, rimuovendo, per quanto possibile, ogni eventuale ostacolo riscontrato nella sua applicazione.



# Regolamento (CE) 2201/2003

**CAPO IV: Cooperazione fra autorità centrali in materia di responsabilità genitoriale**

## **Articolo 53, Designazione**

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricata di assisterlo nell'applicazione del presente regolamento e ne specifica le competenze territoriali e materiali.



# *segue:* Regolamento 2201/2003

## **Articolo 54, Funzioni generali :**

Scambio di informazioni sulla normativa e sulle procedure nazionali

Adozione di misure generali per migliorare l'applicazione del regolamento e rafforzare la cooperazione



# *segue:* Regolamento 2201/2003

## **Articolo 55, Cooperazione nell'ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriale:**

- a) a raccogliere e a scambiare informazioni **sulla situazione del minore, ...**
- b) a fornire informazioni e **assistenza** ai titolari della responsabilità genitoriale ...
- e) a **facilitare l'accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale**, ricorrendo alla mediazione ...



# *segue:* Regolamento (CE) 2201/2003

## **Articolo 56, Collocamento del minore in un altro Stato membro**

1. Qualora l'autorità giurisdizionale competente ...intenda collocare il minore in istituto o in una famiglia affidataria e tale collocamento abbia luogo in un altro Stato membro, egli consulta preventivamente l'autorità centrale o un'altra autorità competente di quest'ultimo Stato membro ...
2. La decisione sul collocamento ..può essere presa nello Stato membro richiedente soltanto se l'autorità centrale o un'altra autorità competente dello Stato richiesto ha approvato tale collocamento.



# Autorità Centrale italiana

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, anche per:

Convenzione Aia 61

Convenzione Aia 80

*Convenzione Lussemburgo 80*

Regolamento (CE) 2201/2003

Convenzione Aia 2007

Regolamento (CE) 4/2009



# L'organizzazione dell'AC

## **Legge 15 gennaio 1994, n. 64**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea Lussemburgo 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, e della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (e norme di attuazione anche per Convenzione Aia 1961 e Aia 1970)





# *segue:* L'organizzazione dell'AC

## **Art. 3 Legge 64/94**

1. Il **Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile**, è autorità centrale ai sensi e per gli effetti ...dell'articolo 6 della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorità centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonché dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni.



# *segue:* L'organizzazione dell'AC

## **Art. 8 Legge 64/94**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 1993, ivi comprese le minori entrate di cui all'articolo 3, si provvede ...



# *segue:* L'organizzazione dell'AC

**LEGGE 7 luglio 2016, n. 122 (Legge europea 2015-2016).**

**Art.7:** “...nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Può chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti...”



# Proposta della Commissione UE di modifica del Reg. (CE) 2201/2003

## **Art. 61, Resources:**

Member States shall ensure that Central Authorities have adequate financial and human resources to enable them to carry out the obligations assigned to them under this Regulation.



# Autorità Centrali degli Stati UE

Quasi tutti gli Stati UE hanno istituito l'autorità centrale per:

## **Aia80, Aia96 e Regolamento Bruxelles II bis**

presso i rispettivi Ministeri della Giustizia

Alcuni Stati (Croazia, Lituania, Malta, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia) presso il Ministero degli affari sociali (o analogo)

Ungheria: il Ministero della Giustizia per Aia80 e art. 11 Reg. Bruxelles II bis; il Ministero degli affari sociali per le altre funzioni del Regolamento e Aia96

Svezia: il Ministero degli Esteri



# Crediti alimentari

**Regolamento (CE) n. 4/2009** del Consiglio, del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

**Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007** sul recupero internazionale di alimenti nei confronti dei figli minori e di altri membri della famiglia



# COMPITI DELL'AUTORITA' CENTRALE ai sensi del Regolamento 04/09

## **Funzioni generali (art. 50):**

- cooperano tra di loro, anche con scambi d'informazioni,
- promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del regolamento,
- cercano, per quanto possibile, soluzioni alle difficoltà che possono porsi nell'applicazione del regolamento
- adottano misure per agevolare l'applicazione del presente regolamento e rafforzare la cooperazione



*segue:* COMPITI DELL'AC ai sensi del  
Regolamento 04/09

### **Funzioni specifiche (art. 51):**

- Trasmettere e ricevere domande
- Avviare o agevolare l'avvio delle relative procedure giudiziarie
- Concedere o agevolare la concessione del patrocinio a spese dello stato
- Contribuire a localizzare il debitore o il creditore





## *segue:* COMPITI DELL'AC ai sensi del Regolamento 04/09, funzioni specifiche

- Aiutare ad ottenere informazioni sul reddito del debitore o del creditore o su altre circostanze finanziarie (compresa la localizzazione dei beni)
- Incoraggiare la composizione amichevole
- Agevolare l'esecuzione continua
- Agevolare l'ottenimento di prove documentali
- Fornire assistenza nell'**accertamento della filiazione** ove necessario per il recupero di crediti alimentari



*segue:* COMPITI DELL'AC ai sensi del  
Regolamento 04/09, funzioni specifiche

**Art. 53: Richiesta di misure specifiche :**

Localizzazione del debitore/creditore,  
informazioni sul reddito/beni, ottenimenti  
prove documentali

**Art. 56: Domande proponibili**



# Domande proponibili (art. 56)

Assistenza a favore del creditore dell'obbligazione alimentare, ma anche a favore del debitore

Esecuzione delle sentenze già emesse, ma anche emanazione di decisioni o modifica di decisioni già emesse



# Regolamento (CE) 04/09 e patrocinio a spese dello Stato

**Art. 46: Ampia tutela** per il creditore di obbligazione alimentare derivante da **rapporto di filiazione**, se il creditore ha **meno di 21 anni**, il patrocinio a spese dello Stato è **sempre concesso** a prescindere dal reddito del creditore e dalla fondatezza della domanda se si tratta di domanda di riconoscimento/dichiarazione di esecutività/esecuzione di una decisione



# AACC degli Stati UE nella materia dei crediti alimentari


Quasi tutti presso i rispettivi Ministeri della Giustizia o degli affari sociali (come visto per Aia80, Aia98 e Reg. 2201/2003; Ungheria presso il Ministero della Giustizia)

Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Svezia presso enti specifici.

UK l' AC è il Lord Chancellor, ma le attività amministrative sono svolte da Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)



# Attività dell'AC italiana 2008-2016



# Domande ex Regolamento (CE) 04/09

